


Piano Gestione Rischio Alluvione



IL PIANO ELABORATI ATTUAZIONE NORMATIVA ATTI VAS PARTECIPAZIONE PUBBLICA NOTIZIE CONTATTI



Le recenti modifiche alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Ing. Marco Melis

Direttore Servizio difesa del suolo - ADIS

1. Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia
2. Attraversamenti in sub-alveo
3. Le semplificazioni in materia di opere di mitigazione
4. Il franco idraulico per le opere strategiche regionali
5. Divieto di realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati in aree a pericolosità Hi2 e Hi3

Le modifiche alle Norme PAI



ARTICOLO 30ter

Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia

- Per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico dell'intero territorio regionale per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, con esclusione dei tratti le cui aree di esondazione sono state determinate con il solo criterio geomorfologico di cui all'articolo 30 bis, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, **è istituita una fascia** su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto:

<u>ordine gerarchico</u> (numero di <u>Horton-</u> <u>Strahler</u>)	<u>profondità L</u> (metri)
1	10
2	25
3	50
4	75
5	100
6	150
7	250
8	400

Le modifiche alle Norme PAI



Le modifiche alle Norme PAI

ARTICOLO 30ter

Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia


2. Per le opere e per gli interventi da realizzare all'interno della fascia di cui al comma 1, i proponenti sono tenuti preliminarmente ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le effettive aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1); tale studio dovrà contemplare i corsi d'acqua interessati nella loro interezza o almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi in relazione alle opere e agli interventi da realizzare.

3. Anche in assenza degli studi di cui al comma 2, nelle aree interne alla fascia di cui al comma 1, sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 27 delle NA.


4. Gli studi di cui al comma 2 sono approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative norme di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006.

5. Per le parti del territorio comunale diverse da quelle che possiedono significativa pericolosità idraulica ai sensi degli articoli 22 e 26 delle NA (quali a titolo esemplificativo le aree edificate, gli agglomerati industriali, commerciali e turistici e le aree con presenza di infrastrutture), gli studi previsti dall'articolo 8, commi 2 e 2bis, possono prescindere dalle analisi idrauliche e confermare le sole aree di pericolosità di prima salvaguardia istituite ai sensi del precedente comma 1.

Le modifiche alle Norme PAI



Le modifiche alle Norme PAI



Allagamenti nell'Oristanese Cade un albero sulla 388

Oggi alle 07:53 - ultimo aggiornamento alle 10:42



L'alveo del Tirso sommerso dall'acqua

Ancora disagi per il maltempo nell'Oristanese. I vigili del fuoco hanno lavorato quasi tutta la notte per allagamenti soprattutto nel Terralbes

Garage e scantinati allagati a Marrubiu, Arcidano e Terralba.

Alle 6 di questa mattina un grosso albero è precipitato, probabilmente

LA NUOVA EDIZIONE
SASSARI
Nuova Sardegna

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO SARDEGNA ITALIA MONDO FO

Sei in: HOME > SARDEGNA > I MORTI DI ARZACHENA: LA CASA-GARAGE...

I morti di Arzachena: la casa-garage priva dell'abitabilità

Nello scantinato annegò una famiglia italo-brasiliana. Le salme rientreranno a San Paolo soltanto lunedì
di **Serena Lullia**

 **CICLONE CLEOPATRA**  **ARTICOLI**  **ARZACHENA**

30 novembre 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Unione Sarda.it » Cronaca » Bomba d'acqua a Marrubiu: strade e cantine allagate

CRONACA » MARRUBIU

Bomba d'acqua a Marrubiu: strade e cantine allagate

Oggi alle 16:01 - ultimo aggiornamento alle 20:11



Una strada allagata

Intorno alle 13,30 una bomba d'acqua si è abbattuta anche su Marrubiu. Il sindaco Andrea Santucci ha riferito: "Otto strade allagate e chiuse al traffico con un'ordinanza.

Chiusi anche gli impianti sportivi e la biblioteca".

Il primo cittadino ha aggiunto: "Abbiamo istituito il centro operativo comunale in municipio, da dove stiamo monitorando la situazione. Per il momento qualche scantinato allagato, ma non si registrano danni a persone.

Le recenti modifiche alle norme del PAI

Aree di pericolosità idraulica Hi3 e Hi2

Divieto assoluto di modifica del piano di campagna e di realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati

Nell'articolo 28 al comma 4, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente periodo:

“Sono vietate la sopraelevazione del piano naturale di campagna e la realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati.”

Nell'articolo 28 al comma 5, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente periodo:

“Sono vietate la sopraelevazione del piano naturale di campagna e la realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati.”

Nell'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto:

2 bis. Tutti gli interventi del precedente comma sono consentiti a condizione che per essi non sia prevista la realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati.

ARTICOLO 21, comma 2, lettera c)

Nuove previsioni per gli attraversamenti in sub-alveo

- c. prevedano l'attraversamento degli alvei naturali ed artificiali e delle aree di pertinenza da parte di condotte in sotterraneo a profondità compatibile con la dinamica fluviale, con la condizione che tra fondo alveo e estradosso della condotta ci sia almeno un metro di ricoprimento. Per tali attraversamenti in sub-alveo non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme e il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico;

- fondo alveo da valutare sul profilo «stabile» del fondo al netto di sovralluvionamenti

ARTICOLO 21, comma 2, lettera e)


Nuove previsioni per il calcolo del franco idraulico per opere strategiche

- e. prevedano eventuali rampe di accesso alle infrastrutture di attraversamento in modo da non ostacolare il naturale deflusso delle acque. Per le sole infrastrutture a rete, pubbliche o di interesse pubblico dichiarate strategiche con motivata deliberazione della Giunta Regionale, qualora per le opere accessorie e di collegamento al contesto esistente non sia possibile il rispetto del franco idraulico e non vi siano alternative tecniche ed economiche sostenibili, la realizzazione delle opere medesime può essere assentita, a condizione di assicurare ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio dell'infrastruttura in condizioni di rischio residuo compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità;

ARTICOLO 21, comma 2 quater

Nuove previsioni per le opere di mitigazione

2quater. A seguito del positivo collaudo delle opere di difesa longitudinale, la riclassificazione delle aree in termini di pericolosità idraulica è consentita solo se l'intervento garantisce, con adeguato franco idraulico, la protezione per eventi caratterizzati da tempi di ritorno minimi di 200 anni. Possono essere considerate ammissibili opere di mitigazione che, pur dimensionate per tempi di ritorno inferiori ai 200 anni, dimostrino un significativo miglioramento della funzionalità idraulica rispetto alla situazione ante intervento, a parità di criteri utilizzati per tale verifica.



Cerca nel sito



PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLE ALLUVIONI

Il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 è finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla salute umana, sull'ambiente e sulla società derivanti dalle alluvioni.

Esso individua interventi strutturali e misure non strutturali che devono essere realizzate nell'arco temporale di 6 anni, al termine del quale il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento.

Notizie

INCONTRO INFORMATIVO SUL PGRA ALLA FIERA DI CAGLIARI IL 27 APRILE 2016 ALLE ORE 10.00

PUBBLICATA LA GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL PGRA AGGIORNATA

PUBBLICATA LA DICHIARAZIONE DI SINTESI DEL PROCEDIMENTO DI VAS